

Repertorio n. ....

del .....

## ***Unione Montana dei Comuni del Mugello***

-----oOo-----

**Disciplinare d'uso allegato a .....(estremi atto di concessione) avente per oggetto**  
**“AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DI TERRENI PER PASCOLO IN LOCALITÀ**  
**VALDICCIOLI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE “GIOGO-CASAGLIA”**

In esecuzione della Determinazione 277/EATF del 13/09/2021 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, di seguito denominata “Ente concedente” o UMCM, nella persona dell'Ing. Vincenzo Massaro nato a Bari il 04/03/1959, che agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, P.I. 06207690485 da ora in poi indicata UMCM,

CONCEDE A

..... con sede legale in ..... prov. .... via ..... C.F.  
....., P. IVA ..... nella persona del Legale  
rappresentante sig. .... nato a ..... prov.  
..... il ..... e residente in ..... C.F.  
..... di seguito denominato “concessionario”,

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

### **Art. 1. – Oggetto della concessione.**

Sono oggetto della concessione d'uso i terreni a pascolo appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso forestale regionale Giogo-Casaglia e contraddistinti catastalmente come segue: Comune di Borgo San Lorenzo (FI), Foglio 11 particelle 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 34 e 35 e Foglio 12 particelle 2, 3, 4 e 6 **per un totale di ha 42,2890**. I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e diritto in cui si trovano.

### **Art. 2 – Finalità della concessione.**

I terreni, come contraddistinti al precedente art. 1 sono concessi in uso al concessionario per essere

utilizzati come pascolo in accordo con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii con particolare riferimento alle lettere e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna, i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse, l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.

### **Art. 3. – Durata della concessione.**

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla data della stipula. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'UMCM apposita richiesta scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'UMCM si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

### **Art. 4. - Uso dei beni in concessione**

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l'onere di renderli idonei allo scopo per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.

Il concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'UMCM, la Regione Toscana e Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per

l'utilizzo di detti beni.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo al rispetto delle seguenti condizioni:

- è espressamente vietato al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile. In caso di inadempienza l'UMCM si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al concessionario;
- il concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'UMCM, il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento dei beni;
- l'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

#### **Art. 5. - Obblighi del concessionario.**

Il concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore dei beni e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta

scritta del concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato un ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del concessionario (articolo 45 comma 4 e articolo 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

Il concessionario è altresì obbligato:

- 1) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso forestale regionale "Giogo-Casaglia". Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico dei terreni, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente;
- 2) ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione approvato con la concessione. Per la realizzazione di eventuali interventi proposti, il concessionario potrà accedere a finanziamenti pubblici;

3) a rispettare nello svolgimento delle attività tecnico-gestionali, le seguenti condizioni relative alle aree boscate ricadenti nell'ambito della concessione:

- all'interno di esse il concessionario ha il diritto, non oneroso, di raccolta della legna morta secondo lo specifico disciplinare che dovrà essere richiesto all'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale dell'UMCM;

- all'interno di esse, fatto salvo l'obbligo generale a non effettuare alcuna utilizzazione boschiva, potranno essere espressamente e specificatamente autorizzati dall'Ente concedente eventuali diradamenti, taglio di singole piante, sramature e decespugliamenti per il contenimento del margine del bosco, fatte salve le eventuali autorizzazioni di legge necessarie e il pagamento del valore di macchiatico se positivo;

4) a svolgere sui terreni concessi attività zootecnica effettiva con pascolamento di animali comunicando all'Ente concedente il numero dei capi che si intende allevare e le modalità di esercizio del pascolo in conformità a quanto proposto nel progetto di utilizzazione e valorizzazione. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli. L'Ente concedente si riserva di limitare il pascolo qualora si verificano o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo;

5) al decespugliamento annuale dei terreni concessi, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento forestale 48/R del 8/8/2003;

6) al ripristino delle recinzioni danneggiate ove presenti e al rifacimento delle stesse nelle zone dove sono inesistenti, garantendo i terreni contermini dallo sconfinamento degli animali. In particolar modo dovrà essere realizzata la recinzione in modo da escludere il passaggio del bestiame sulla strada di accesso al fabbricato Valdiccioli;

7) a concordare con l'Ente concedente l'eventuale rimessa a coltura di parte dei terreni saldi previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri di legge necessari per poter effettuare l'intervento;

8) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

9) a pagare il canone annuo di concessione entro il termine previsto al successivo articolo 8;

10) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

#### **Art. 6. - Forniture**

Tra i beni concessi è compresa una captazione di sorgente interna ai terreni concessi, la quale non riguarda in alcun modo l'acqua, in quanto bene pubblico, né la sua qualità e quantità e il concessionario dovrà farsi carico delle spese inerenti la manutenzione della presa, dovrà costantemente curare la manutenzione delle tubazioni e dei depositi di accumulo, restando responsabile di qualsiasi perdita e danno. Il concessionario non è autorizzato ad effettuare nuove prese per la captazione delle acque, né a modificare quella esistente, senza autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

È a totale carico del concessionario ogni onere derivante da tale captazione, compresi quelli previsti dalla legge per la derivazione di acque pubbliche.

#### **Art. 7 – Permessi e nullaosta.**

Il concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei terreni a pascolo all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività alla quale è destinato l'uso dei beni.

#### **Art. 8 - Canone di concessione ed oneri tributari.**

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €..... annui (euro .....). Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di XXXXXX con una delle seguenti modalità:

- a) versamento su conto corrente postale n. 15312507 intestato all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, indicando obbligatoriamente la causale "concessione pascoli Valdiccioli";
- b) bonifico bancario, sul conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Borgo San Lorenzo (FI) Via primo Maggio 7 – IBAN: IT 41 F 0306937751100000300010 indicando come causale "concessione pascoli Valdiccioli".

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sui beni in concessione saranno

posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

#### **Art. 9 - Cauzioni.**

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione, dovrà costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, un deposito cauzionale infruttifero pari a una annualità del canone. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati di durata pari alla durata della concessione più sei mesi. La fideiussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fideiussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.

#### **Art. 10 - Assicurazioni**

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operante la copertura assicurativa di seguito specificata; copia della polizza è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il concessionario ha depositato copia della Polizza **XXXXXXXXXXXXX** n. **XXXXXXXXXXXXX** e relativa quietanza valida fino al **XX/XX/XXXX**.

#### **Art. 11 - Divieti**

È fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*), pena la revoca immediata della concessione. È altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione. È fatto assoluto divieto al concessionario di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc., fatto salvo quanto disposto all'art. 5.

### **Art. 12 - Revoca della concessione.**

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per i quali sono stati concessi;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposito sollecito;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e coperture assicurative;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto;
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005).

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

### **Art. 13 - Rinuncia**

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'Ente concedente sulla cauzione di cui all'articolo 9.

**Art. 14 - Domicilio del concessionario.**

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio legale .....

**Art. 15 - Foro competente.**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

**Art. 16 - Spese.**

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

**Art. 17 - Norme di rinvio.**

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

**Art. 18 - Disposizioni finali.**

Sono parte integrante della presente atto:

- planimetria topografica
- planimetria catastale
- ALLEGATO N.....progetto di utilizzazione e valorizzazione
- ALLEGATO N.....assicurazione RC
- ALLEGATO N. .... cauzione

**Art. 19 - Riservatezza**

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'UMCM e di Ente Terre, debitamente istruiti sui trattamenti da

eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. È escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Luogo .....

Data .....

Il concedente

Il concessionario

Il responsabile del servizio EATF

.....

Ing. Vincenzo Massaro

.....